

Concordato preventivo per imprenditori in crisi: avvio più semplice

Più chiare le modalità di partenza del procedimento di concordato preventivo: semplice controllo formale del Tribunale.

In seguito alle prime pronunce dei giudici di merito sull'interpretazione della nuova legge fallimentare **[1]** è ora possibile chiarire un aspetto importante sulla modalità d'avvio del **concordato preventivo**.

Cos'è il concordato preventivo

Il **concordato preventivo**, ricordiamo, permette di gestire lo stato di crisi aziendale o l'indebitamento dell'imprenditore, sia esso persona giuridica o fisica, tramite **accordi di ristrutturazione** (rinegoziazione tassi interessi, allungamento dei piani di rientro, ecc.) dei debiti con i propri creditori **[2]** e prima che si arrivi a una dichiarazione di fallimento (anzi, proprio per evitarla).

Questa procedura è rivolta a **favore del debitore** perché impedisce ai creditori l'aggressione del patrimonio dell'imprenditore almeno fino a quando il Tribunale non avrà emesso il decreto di omologazione (con il quale stabilisce tempi e modi per il prosieguo dell'intera procedura) e, nell'ipotesi che detto decreto venga emesso, per tutto il corso della procedura.

Il concordato viene avviato su iniziativa del debitore stesso che deve depositare un **ricorso** presso il Tribunale; questo deciderà sull'ammissibilità della domanda verificando la presenza dei **requisiti** richiesti dalla legge:

- relazione sulla situazione patrimoniale
- un elenco di stima delle attività dell'impresa;
- un elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
- elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di sua proprietà o in suo possesso;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

La recente novità è rappresentata dal fatto che mentre in passato la proposta del debitore doveva contenere tutti i documenti sopra elencati, ora è possibile presentare anche una **domanda dal contenuto più ridotto**, riservandosi addirittura di depositare in un secondo momento il **piano di rientro** che si vuole proporre, entro un termine che dovrà stabilire il Tribunale stesso.

di FRANCESCO BURZA